



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

L'Aquila

COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA Provincia di L'Aquila		
26 GEN. 2021		
Prot. N.	252	
Tit.	Classe	Fasc.

ORDINANZA N. 3 DEL 25/01/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLO SCI FUORI PISTA, SULLE AREE SCIABILI E DELLA FREQUENTAZIONE IN MONTAGNA IN AMBIENTE INNEVATO CON PERICOLO VALANGHE MARCATO 3 O SUPERIORE NEL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

IL SINDACO

Viste le condizioni del manto nevoso caratterizzato da cumuli creati dalle precipitazioni nevose che interessano le montagne di Civitella Alfedena nel periodo invernale con il conseguente pericolo di distacco spontaneo, ma, anche quello provocato dal passaggio di sciatori ed escursionisti, di slavine e/o valanghe nelle aree innevate del territorio comunale poste al di sopra del limite della vegetazione arborea;

Considerato che, in particolare nell'area della Val di Rose, si concentrano le escursioni a piedi, con le ciaspole e l'attività di sci alpinismo;

Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, regolamentare la frequentazione a qualunque titolo dei territori nei quali viene indicata la presenza di un marcato o forte pericolo di valanghe;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005" Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate - Decalogo dello sciatore" ;

Visto l'articolo 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

dalla data odierna, fino a revoca della presente, nelle aree del Comune di Civitella Alfedena, significativamente indicate dai sentieri I1 (Val di Rose), G6 (Rifugio della Liscia):

- **Quando il pericolo valanghe è forte 4 o molto forte 5**, è vietata l'attività: sci alpinistica, alpinistica, escursionistica e sci fuori pista, su tutte le aree innevate del territorio del Comune di Civitella Alfedena poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, a tutela dell'incolumità degli avventori;
- **Quando il pericolo valanghe è marcato 3**, fatti salvi provvedimenti più restrittivi:

A) Su tutte le aree innevate del territorio del Comune Civitella Alfedena, poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, da parte di chi effettua a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, escursionistica e sci fuori pista vanno osservate le seguenti prescrizioni:

1. coloro che svolgono la funzione di accompagnamento o di guida di gruppi di persone (gruppi da qualsiasi numero composti, compresi i singoli frequentatori) al fine di percorrere percorsi fuori pista debbono essere dotati di grande capacità di valutazione del pericolo locale di valanga e di buona capacità nell'individuazione dei percorsi scevri da altri pericoli connessi all'ambiente montano invernale;

2. ciascuno di coloro che effettuano percorsi fuori pista deve essere dotato di ARTVA (sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso), di pala e di sonda;

3. ciascuno di coloro che effettuano percorsi fuori pista deve essere sufficientemente formato in tema di procedure di ricerca dei travolti da valanga mediante ARTVA ovvero mediante sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso;

4. nel percorrere le aree di crinale, si prescrive di evitare di caricare le eventuali cornici di neve, che dovranno essere accuratamente individuate a cura dell'accompagnatore o guida;

5. si prescrive di evitare i percorsi che attraversino i versanti a rischio e/o le zone di accumulo da vento, individuabili dall'osservazione locale delle forme della neve e del manto nevoso e dal bollettino valanghe.

B) All'interno delle aree boscate innevate del territorio del Comune di Civitella Alfedena da parte di chi effettua a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, escursionistica e sci fuori pista vanno osservate le seguenti prescrizioni:

1. coloro che svolgono la funzione di accompagnamento o di guida di gruppi di persone (gruppi da qualsiasi numero composti, compresi i singoli frequentatori) al fine di percorrere percorsi fuori pista debbono essere dotati di buone capacità di valutazione del pericolo locale di valanga e di buona capacità nell'individuazione dei percorsi scevri da altri pericoli connessi all'ambiente montano invernale;

2. nell'attraversamento dei canali posti all'interno delle aree boscate ma che si originano nelle aree di alta montagna e che quindi possono in alcune occasioni essere attraversati da flussi valanghivi, va osservata la prescrizione di prestare particolare cautela, di osservare ed ascoltare prima dell'attraversamento se vi siano segnali di valanghe in corso, di non permanere a lungo nei luoghi di canale, di premunirsi per un veloce attraversamento delle aree di canale mediante previa adozione di equipaggiamento idoneo alla progressione anche quando queste zone siano, rispetto alle aree circostanti, caratterizzate da ghiaccio (ramponi, rampant, etc.);

C) A tutti coloro che intendono effettuare percorsi fuori pista, al fine di conoscere il grado di pericolo di valanghe, si consiglia la consultazione del servizio Meteomont dove può reperire tutte le informazioni per conoscere le condizioni meteorologiche, nivologiche e le previsioni sul pericolo valanghe.

Per una più corretta interpretazione della presente ordinanza si precisa inoltre quanto segue: - Per percorsi "fuori pista" si intendono le aree non servite da impianti di risalita;

Il presente provvedimento sostituisce le precedenti ordinanze emesse da questo Comune inerenti il pericolo valanghe.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 25,00 a € 500,00 con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta della somma di € 50,00 entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della legge 689/81 e ss.mm.ii.

Copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

Polizia Municipale di Civitella Alfedena;

Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise – Servizio di Sorveglianza;

Comando Stazione Carabinieri-Forestali Loc. Crugnale, Civitella Alfedena;

Comando Stazione Carabinieri Villetta Barrea.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



IL SINDACO
Dr. Giancarlo Massimi